



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente - Relatore
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente

DECISIONE

Premesso:

che la lista "Lista del Popolo per la Costituzione", in persona del delegato Nazzareno Patrizi, ha proposto, con atto depositato il 2 febbraio 2018, ricorso avverso il provvedimento, in data 30 gennaio 2018, con cui l'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lazio 1 ha dichiarato non valida la predetta lista presentata per il collegio Lazio 1-03, in quanto sottoscritta da 151 elettori, in numero, dunque, inferiore a quello previsto dalla legge (375);

che con il ricorso si assume che la lista anzidetta ha raggiunto il numero di sottoscrizioni di legge per i collegi Lazio 1-01 e Lazio 1-02, non essendovi, dunque, motivo di escluderla nel collegio Lazio 1-03, dovendo interpretarsi l'art. 18-bis, comma primo, del d.P.R.

n. 361/1957 e successive modificazioni, nel senso che "occorre che sia garantita la partecipazione della lista nell'intera circoscrizione qualora vengano presentate candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione";

che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale, con le proprie deduzioni, ha reputato inconferente la doglianza, essendo stata esclusa la lista nel collegio Lazio 1-03 per insufficienza di sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22, comma primo, n. 3), del d.P.R. n. 561/1957, e non per carenza di presentazione di candidature;

Considerato:

che - come già condivisibilmente evidenziato dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale - la lista ricorrente non ha (incontestatamente) raccolto un numero di sottoscrizioni utile per la presentazione nel collegio Lazio 1-03, non rilevando, ai fini della ammissione alle elezioni del prossimo 4 marzo per la Camera dei deputati in detto collegio, la circostanza che la medesima lista abbia raccolto un numero di sottoscrizioni utili per la presentazione nei collegi Lazio 1-01 e Lazio 1-02 ed ivi abbia presentato le proprie candidature, giacché, in forza dell'art. 18-bis, comma primo, del d.P.R. n. 561/1957 e successive modificazioni, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere presentata in ciascun collegio plurinomiale da un numero utile di sottoscrittori, a ciò aggiungendosi (ma non sostituendosi) la necessità di presentazione di candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali, imponendo poi il successivo art. 22, comma primo, n. 3), la verifica proprio sul numero di sottoscrizione degli elettori;

che, dunque, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in data 3 febbraio 2018

I Componenti

*[Handwritten signatures of two judges]*

*Franco Marini*

*Alberto Crivati*

Il Presidente

*[Handwritten signature of the President]*



Depositato in Segreteria  
oggi, 03 FEB 2018

*ore 18,50*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. ssa Silvia ACETO

*[Handwritten signature of Silvia Aceto]*